



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2377 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Società Bio Stella S.r.l. Agricola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Giurdanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, Via Notarbartolo n.5;

contro

Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Caltanissetta, non costituitosi in giudizio;

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Azienda Agricola Raineri Società Semplice, Associazione Agricola A.L.P.A., Pro.Cal. Soc. Agr. S.r.l., non costituitesi in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con cui sono state approvati, in sostituzione degli elenchi allegati al DDG. n. 1501 del 25/06/2017, gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno afferenti alla Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2010, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata inserita nell'elenco delle *“domande non ammissibili per mancata cantierabilità dei progetti”*, di cui all'Allegato 2, anziché nell'elenco delle domande ammissibili di cui all'Allegato 1 con il punteggio di 57 punti;
- del presupposto *“Verbale di verifica della cantierabilità del progetto”* del 05/06/2018, (conosciuto solo a seguito di istanza di accesso agli atti del 18/10/2018, accolta il successivo 19/10/2018, redatto dall'Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta, il quale ha ritenuto non cantierabile il progetto della ricorrente;
- del *“Verbale di ricevibilità, ammissibilità e valutazione punteggi a seguito di riesame”* del 15/03/2018, nonché della relativa *check list* allegata, nella parte in cui ha attribuito alla domanda della ricorrente il punteggio di 46 punti, inferiore di 11 punti rispetto al punteggio autoattribuito (57 punti);
- ove occorra, del precedente D.D.G. n. 1501 del 25/06/2018 di approvazione degli elenchi definitivi, poi sostituiti con DDG n. 1910/2018;
- ove occorra, di tutti gli atti precedenti e, in particolare: del D.D.S. n. 3507 del 16/11/2017 di prima approvazione degli elenchi regionali provvisori; del successivo D.D.S. n. 3911 del 05/12/2017, di modifica e approvazione dei nuovi elenchi regionali provvisori.

- ove occorra, del bando pubblico *“Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*, delle *“Disposizioni attuative – parte specifica”*, delle *“Disposizioni attuative e procedurali – parte generale”*, nonché dell'avviso del Dirigente del Servizio 2 del 2 marzo 2018, ed in particolare le rispettive clausole che prevedono la decorrenza del termine per la cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non degli elenchi definitivi, ovvero ove le stesse clausole dovessero essere interpretate nel senso della necessità di dimostrare la cantierabilità dei progetti, per tutti i partecipanti, entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Bio Stella S.r.l. Agricola il 24/3/2023:

- dell'Avviso pubblico n. Prot. 10267 del 24 gennaio 2023 dell'Assessorato Regionale

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura recante la *“Manifestazione di interesse finalizzata all'eventuale*

finanziabilità delle domande di sostegno ammissibili” (doc.1),

- ove occorra, del D.D.G. n. 2865 del 7 luglio 2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura conosciuto a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, con

cui è stata approvata la rimodulazione/modifica e/o integrazione degli elenchi regionali

definitivi delle domande di sostegno presentate ai sensi del PSR Sicilia 2014/20020 della

sottomisura 4.1, nella parte in cui la ricorrente è stata *“spostata successivamente nell'Allegato 2 (domande non ammissibili) a seguito dell'ordinanza TAR n.*

224/2019) (*doc.*

2)”,

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale ai primi due.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevato:

- che, con precedente ordinanza della sez. I di questo T.A.R. 22/12/2018 n. 1249, è stata accolta l'istanza di parte ricorrente di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso;

- che è stato disposto, ai sensi dell'art. 52 comma 2 Cpa, il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenisse mediante pubblicazione di apposito avviso, per 30 giorni, sul sito *web* www.psr Sicilia.it/2014-2020;

- che, con istanza depositata il 20/6/2023, la ricorrente ha nuovamente chiesto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in quanto le censure contenute nei motivi aggiunti depositati il 24/3/2023 – di illegittimità derivata e autonoma – interesserebbero tutti i partecipanti alla procedura in esame, inseriti nelle posizioni comprese tra n. 201 e n. 620 graduatoria approvata con DDG n. 2865 dell'11/7/2022;

Considerato:

- che, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, si autorizza la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 49 comma 3 e 52 comma 2 Cpa e 151 cod. proc. civ.;

- che a ciò si dovrà provvedere mediante pubblicazione, per la durata di 30 (trenta) giorni, sul sito *web* istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento dell'Agricoltura) o sul sito dedicato alla procedura di finanziamento interessata, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo;

b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di che trattasi, in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito *web* della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;

- che deve essere assegnato, per l'espletamento del predetto incombenza, il termine di giorni 20 (venti), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- che, al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione *ut supra* indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

- di richiamare l'attenzione dell'esponente sul combinato disposto dell'art. 49 comma 3 e 35 comma 1 lett. c) Cpa secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

autorizza la notificazione del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e i termini indicati in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dalla parte ricorrente ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti costituite.

Così deciso in Palermo il giorno 21 giugno 2023.

Il Presidente
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO